

dossier

16 luglio 2019

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare

A.G. 96

Articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 155



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

TEL. 06 6760-3610 - ✉ st_agricoltura@camera.it - [@CD_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Atti del Governo n. 96

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0039.docx

INDICE

Schede di lettura

- LA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE N.154/2016.....3
 - LA RIFORMA ATTUATA CON IL DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2018, n.74.....4
 - LE CORREZIONI E INTEGRAZIONI APPORTATE CON
IL PROVVEDIMENTO IN ESAME.....5
- Testo a fronte.....17**

Schede di lettura

LA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE N.154/2016

Il provvedimento introduce **integrazioni e correzioni** al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, che ha **riformato** i compiti e le funzioni dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (**AGEA**) in conformità a quanto previsto dalla norma di **delega** contenuta nella legge 28 luglio 2016, n.154 (collegato agricolo).

Più in particolare la delega ha previsto, all'articolo 15, che il Governo provvedesse, entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, a **riordinare** gli enti, le società e le agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.

I principi e criteri direttivi sono indicati nelle lettere d) e e).

Le lettere richiamate prevedono rispettivamente:

- la riorganizzazione dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso la revisione delle funzioni ad essa affidate e la revisione del sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. Il Legislatore ha richiesto che la riforma seguisse le seguenti linee di indirizzo: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione è stata, quindi, chiamata a favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ad ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#) (lettera d));
- il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o

agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA (lettera e)).

LA RIFORMA ATTUATA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, n.74

In sintesi la riforma attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2018 ha previsto:

- il mantenimento in capo ad Agea delle funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento, con l'introduzione di una specifica disposizione volta a garantire la separazione tra le due funzioni, anche in riferimento agli incarichi a cui i funzionari possono essere chiamati a svolgere;
- attribuzione ad Agea delle funzioni svolte da Agecontrol S.p.A. , legate prevalentemente alle verifiche e ai controlli che l'Agenzia svolge nell'ambito della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi;
- l'attribuzione ad Agea delle funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole alimentari ai Centri di assistenza agricola e forestali;
- la soppressione di Agecontrol S.p.A. e l'inquadramento del personale nei ruoli di Agea previo esperimento di una procedura selettiva.

LE CORREZIONI E INTEGRAZIONI APPORTATE CON IL PROVVEDIMENTO IN ESAME

Il provvedimento in esame si compone di **tre articoli** e reca, appunto, **disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74.**

La relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo è motivato dall'opportunità di valorizzare il *know how* e la professionalità maturata da Sin S.p.A nel decennio trascorso dalla sua istituzione, che rischiava di andare perduto in caso di sua liquidazione, oltre a garantire, in tal modo, la razionalizzazione della spesa pubblica.

La relazione sull'analisi tecnico-normativa precisa, inoltre, che è stato necessario intervenire per apportare correzioni e integrazioni per eliminare talune criticità emerse in sede di prima applicazione e legate alla prevista "pubblicizzazione" del personale di Agecontrol e alle modalità individuate per procedere alla soppressione della stessa società, con particolare riguardo alla diversa efficacia temporale prevista tra il trasferimento delle risorse della società – decorrente dall'entrata in vigore della riforma- e il trasferimento del personale – valevole a decorrere dal decreto di inquadramento del personale. La relazione sottolinea, altresì, che la riforma non interviene, invece, sulla società SIN S.p.A. , anche essa controllata da Agea.

L'**articolo 1** definisce l'**oggetto** consistente nel recare modifiche puntuali al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74. c

L'**articolo 2** reca le seguenti modifiche:

alla lett. a) sostituisce la **rubrica del Titolo I**, attualmente intitolata "Riordino dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura" con la seguente "Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";

alla lett. b) inserisce **un nuovo articolo** prima dell'articolo 1 con la rubrica "*Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*".

L'articolo consta di quattro commi.

Il **comma 1** attribuisce al **Ministero delle politiche agricole** le funzioni spettanti ad **Agecontrol S.p.A** che le esercita attraverso SIN S.p.A. regolata dall'art. 15-bis (*vedi infra*).

Il **comma 2** prevede che il Ministero assuma il ruolo di **stazione appaltante** in relazione alla procedura ad evidenza pubblica in atto per l'affidamento della gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (**SIAN**) e per l'esecuzione dei relativi accordi quadro.

Il **comma 3** attribuisce, altresì, al **Ministero** le seguenti funzioni:

1. **gestione del SIAN**, (che il comma 1, lett. c) dell'articolo 5 del Dlgs 74/2018 aveva attribuito ad Agea), fatte salve le funzioni relative alle seguenti gestioni che restano in capo ad **Agea**:
 - sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), compreso il sistema informativo geografico (GIS) lett. a);
 - gestione del fascicolo aziendale – lett. b);
 - anagrafe delle aziende agricole – lett. c);
 - registro nazionale dei titoli all'aiuto- lett. d);
 - registro nazionale dei debiti in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti - lett. e);
2. definizione delle modalità di **interscambio** dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori delle regioni di Trento e Bolzano (che il comma 1, lettera d) dell'articolo 3 del DLgs n.74/2018 aveva attribuito ad Agea);
3. esecuzione dei **controlli** sui fondi erogati in base alla politica agricola comune e coordinamento dei controlli in materia di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e delle banane, di competenza, fino alla riforma, di Agecontrol S.p.A. (lett. f e h) e poi affidati, con l'art. 3, comma 5, del DLgs n.74/2018, ad Agea, in qualità di organismo subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Agecontrol S.p.A.;
4. aggiornamento della **Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli** e gestione dei relativi **aspetti sanzionatori**, di competenza, fino alla riforma, di Agecontrol S.p.A. e poi trasferite ad Agea in base a quanto disposto dalla lettera m), comma 5, dell'articolo 3 del Dlgs n.74/2018.

Il **comma 4** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provveda:

- all'**individuazione** delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Ministero delle politiche agricole in conseguenza del trasferimento del SIAN (per quanto riguarda il trasferimento delle risorse in capo ad Agecontrol vedi *infra*);
- alla **disciplina** per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo e di Agea. Il decreto dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ed essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.

alla lett. c) abroga il comma 4 dell'articolo 2 del D.L.gs n.74/2018, in base al quale ad Agea sono state attribuite le funzioni di Agecontrol S.p.A.;

alla lett. d) abroga, all'articolo 3 del Dlgs n.74/2018, le lettere **c) e d)** del **comma 1** e le lettere **g), i), e m)** del **comma 5**;

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 3 del Dlgs n.74 del 2018 definisce più dettagliatamente le funzioni di organismo di coordinamento, attribuendo, al **comma 1**, ad **Agea**:

- a) le funzioni di carattere tecnico operativo di coordinamento, prevedendo che essa operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per questioni relative al FEAGA e al FEASR;
- b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti;
- c) **le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);**
- d) **la definizione del modello organizzativo che permetta un interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori.**

Il **comma 5** prevede che l'Agea, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolga i seguenti compiti a livello nazionale:

- a) gestione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
- b) gestione del fascicolo aziendale, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali;
- c) implementazione dell'anagrafe delle aziende agricole;
- d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto;
- e) gestione del Registro nazionale dei debiti;
- f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli relativi agli aiuti finanziari disposti dalla politica agricola comune;
- g) **esecuzione dei controlli ex post relativi agli aiuti finanziari disposti dalla politica agricola comune già svolti da Agecontrol assicurando la separazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla lettera f);**
- h) **coordinamento dei controlli per assicurare l'osservanza delle normative sulla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e delle banane;**
- i) esecuzione di controlli di conformità per l'osservanza delle normative sulla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e delle banane, già svolti da Agecontrol, assicurando la diversificazione rispetto alle funzioni alla lettera l) (*al riguardo sembra che il riferimento corretto sia la lettera i*);
- l) predisposizione dei dati da comunicare alla Commissione europea sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i gruppi dei produttori, in qualità di unica autorità nazionale;
- m) **aggiornamento della Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori in capo ad Agecontrol, assicurando la separazione necessaria rispetto alle funzioni di cui alla lett. l);**
- n) predisposizione dei dati relativi alle comunicazioni periodiche agli organismi pagatori riconosciuti;
- o) attuazione degli adempimenti in materia di *audit* del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

alla lett. e) inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 6 del Dlgs n.74 del 2018, che detta disposizioni in materia di **centri autorizzati di assistenza agricola**, prevedendo che l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei suddetti centri per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di convenzioni, anche a titolo oneroso.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 227, della legge n.205 del 2017, richiamato nel testo del provvedimento, ha previsto che l'ISTAT effettui i seguenti censimenti:

- a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni i;
- b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni *no profit* e delle istituzioni pubbliche;
- c) nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura;
- d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.

alla lett. f), modifica l'articolo 12, riferito allo Statuto e alle norme di funzionamento di Agea, inserendo il regolamento di contabilità, insieme al già previsto regolamento di organizzazione, tra gli atti che devono essere adottati dal Direttore e approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

alla lett. g), apporta talune modifiche all'articolo 15 del Dlgs n.74 del 2018. In particolare:

1. abroga i commi 3 e 4, i quali prevedono, rispettivamente, che l'agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolga le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN e che lo svolgimento di tali compiti sia affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia viene inoltre autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione;
2. modifica il comma 6 in modo da prevedere che sia il Ministero e non più l'Agenzia ad assicurare che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti, e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni; e opera, poi, un rinvio, ai compiti attribuiti allo stesso Ministero dall'articolo 01, inserito con il provvedimento in esame al comma 3, lett. a);
3. aggiunge, poi, tre nuovi commi, *6-bis* e *6-ter* e *6-quater*, prevedendo, rispettivamente, che:
 - il Ministero sia il titolare esclusivo (*al riguardo sarebbe opportuno chiarire cosa si intenda esattamente per "titolare esclusivo" considerato che la titolarità dovrebbe comunque interessare il soggetto a cui il dato afferisce*) dei dati e dei documenti caricati a

qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da fornitori o soggetti terzi, nell'ambito del SIAN (6-bis);

- tali soggetti siano tenuti a rendere disponibili tali dati, fatto salvo il divieto al Ministero di divulgare o utilizzare gli stessi per qualsiasi finalità (6-ter);
- ad Agea resta, comunque, attribuita la possibilità di accedere al SIAN per esercitare le funzioni che le sono state attribuite.

alla lett. h), inserisce, dopo l'articolo 15, **un articolo aggiuntivo 15-bis**, interamente dedicato alla **trasformazione della società SIN S.p.A.**

L'articolo consta di tre commi.

Il **comma 1** prevede che SIN S.p.A. diventi **società *in house*** del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e che svolga i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle procedure informatiche nel settore agricolo e della pesca, inclusa l'implementazione del SIAN;
- b) progettazione di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della PAC;
- c) ricerca ed applicazione di sistemi innovativi, anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la *block chain*;
- d) supporto tecnico e amministrativo nella gestione del SIAN;
- e) esecuzione dei controlli che facevano capo ad Agecontrol;
- f) conclusioni di accordi con altri soggetti pubblici per realizzare una migliore erogazione dei servizi in ambito agricolo.

SIN S.p.A. è attualmente una società mista a controllo pubblico (originariamente in forma di società a responsabilità limitata) costituita da Agea in data 29 novembre 2005, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10-bis, del D.L.gs n.99/2004. A SIN è stato affidato, con il contratto di servizio quadro stipulato il 30 gennaio 2006, la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale. La durata del contratto è stata fissata in nove anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del capitale sociale (49%) da parte di un socio privato selezionato attraverso una procedura di gara che garantisca la competenza in termini di fornitura di servizi tecnologici. La gara è stata aggiudicata con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Agea del 2 marzo 2006 ad una RTI composto dalla mandataria Almaviva S.p.A. e dalle mandanti IBM Italia S.p.A., Sofiter-Società terziario avanzato S.p.A., Telespazio S.p.A., Cooproggetti S.C.A.R.L., Agrifuturo Società cooperativa e Green AUS S.p.A. Il 19 settembre 2016 era la data prevista per la scadenza delle quote di partecipazioni e del relativo contratto quadro.

Alla scadenza del contratto quadro sono state attivate, tramite Consip, le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi della gestione del SIAN, scegliendo una delle tre opzioni previste dal Legislatore con l'articolo 1, comma 6-bis, del DL n.51 del 2015 (le altre due prevedevano una gestione diretta del SIAN da parte di Agea o la gestione attraverso una società interamente pubblica).

Fino all'espletamento delle procedure di gara, l'Agea è subentrata nella gestione del SIAN.

Secondo quanto riporta la relazione illustrativa tutti i quattro lotti della nuova gara sono stati aggiudicati e risultano pendenti i contenziosi in merito ad alcuni provvedimenti di aggiudicazione.

Nelle more, Agea ha già da tempo dato avvio alle procedure per il *buy pack* delle azioni, attualmente ancora in capo ai componenti del RTI.

Allo stato attuale, come si legge nella relazione illustrativa, i soci di SIN hanno differito il termine relativo all'efficacia del trasferimento delle azioni dei soci privati di SIN S.p.A ad Agea sino al completamento da parte di Consip della procedura ad evidenza pubblica, dietro anticipazione- nella misura del 90 per cento- del pagamento del relativo corrispettivo e la costituzione di un pegno sulle azioni medesime da parte dei soci privati in favore di Agea.

In merito alle *società in house* si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'articolo 16 detta disposizioni in merito.

Al **comma 1** prevede che le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Il **comma 2** precisa che;

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'[articolo 2380-bis](#) e dell'[articolo 2409-novies del codice civile](#);
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'[articolo 2468, terzo comma, del codice civile](#);
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'[articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile](#).

In base al **comma 3**, gli statuti delle società devono prevedere che, oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, ai sensi del comma 3-*bis*, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Ai sensi del comma 4, il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'[articolo 2409 del codice civile](#) e dell'articolo 15 del presente decreto. In tal caso, secondo quanto prescrive il comma 5, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Le *società in house*, secondo quanto prevede il comma 7, sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Il comma 2 prevede che tali attività possano essere espletate solo una volta che si sia conclusa la procedura ad evidenza pubblica prevista dall'art. 1, co.6-bis, del D.L. 51 del 2015, e sia stati sottoscritti i relativi accordi quadro.

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 1, comma 6-*bis*, del D.L. n.51/2015 ha previsto che alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società SIN, l'AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa. La legge ha richiesto che le modalità di svolgimento della gara dovevano assicurare la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della società SIN.

alla **lett. i)** sostituisce il Titolo II del D.Lgs n.74 del 2018, attualmente intitolato "Suppressione di Agecontrol S.p.A. Trasferimento di funzioni ad Agea. " con il seguente: "Suppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.";

alla **lett. l)** sostituisce l'articolo 16 del D.Lgs n.74 del 2018, intitolato "Suppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni " con un nuovo **articolo 16** intitolato "Suppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A., composto di quattro commi.

Come già ricordato, l'articolo 16 prevede che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli di Agea, l'Ageacontrol S.p.A. è soppressa (comma 1). L'ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione di Agecontrol su semplice richiesta di Agea e senza il pagamento di alcuna tassa o imposta (comma 2). L'Agea era chiamata a subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A; le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali sarebbero dovuti confluire al fondo di dotazione di cui era stata dotata l'Agea ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo in esame.

Il nuovo articolo 16 introdotto prevede:

- al **comma 1**, che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda con propri atti e provvedimenti affinché SIN S.p.A. succeda in via

universale a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A, inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, i beni strumentali, materiali e immateriali, e tutte le risorse finanziarie in possesso di Agecontrol S.p.A;

- al **comma 2**, che tutte le dotazioni di bilancio che fanno capo ad Agecontrol S.p.A. saranno trasferite a SIN S.p.A., a far data dell'iscrizione dell'atto in cui si perfeziona la successione universale nel registro delle imprese.;
- da tale data, ai sensi del **comma 3**, al personale di Agecontrol S.p.A. si applica:
 1. il trattamento economico fondamentale che sarà riconosciuto al personale dipendente di SIN S.p.A.;
 2. un differenziale, che sarà poi riassorbito con i miglioramenti economici a qualsiasi titolo saranno conseguiti, anche di quelli determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
 3. un eventuale trattamento accessorio fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento complessivo economico spettante al personale dipendente di SIN S.p.A. e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b);
 4. il regime previdenziale previsto per il personale di SIN S.p.A.
- al **comma 4** che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno quantificati gli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 3, ai quali si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 5, **lettera a)**, dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Il comma 5 dell'articolo 21 della L. n.1096 del 2009 prevede che, nell'ambito di ciascun programma, le spese si ripartiscono in:

- a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
- b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

alla **lett. m)** abroga gli articoli 17, 18 e 19 del Dlgs n.74 del 2018.

L'**articolo 17** detta disposizioni in materia di inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli di Agea.

Al comma 1 si prevede che il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di riforma, venga inquadrato in Agea, previo espletamento di una procedura selettiva finalizzata all'accertamento dell'idoneità a svolgere i ruoli professionali a cui sono destinati, anche sulla base dell'esperienza pregressa maturata, al fine di poter garantire continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite. Successivi decreti avrebbero dovuto stabilire le modalità di svolgimento della procedura di selezione; il personale con valutazione positiva era destinato ad essere inquadrato nei ruoli di Agea sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con gli altri Ministri indicati nel provvedimento normativo. Il comma 3 prevede che la spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente da Agecontrol S.p.A. non può eccedere quella prevista alla data di entrata in vigore della riforma. Ai sensi del comma 4, le dotazioni di bilancio che riguardano la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del personale di Agecontrol sono trasferite al bilancio dell'agenzia.

Ai sensi del comma 5, a far data dall'inquadramento, al personale di Agecontrol si applica:

- a) il trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia;
- b) un differenziale, che sarà riassorbito con i miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, in caso di trattamento fondamentale percepito in Agecontrol maggiore rispetto a quello percepito dal personale di Agea;
- c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante al personale di Agea e il valore complessivo dei trattamenti di cui alle lettere precedenti;
- d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

L'**articolo 18** è dedicato al bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A. e prevede che: gli organi di Agecontrol restino in carica sino alla cancellazione nel registro delle imprese (comma 1); entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della riforma, gli organi in carica di Agecontrol s.p.A. deliberano il bilancio di chiusura della società che è trasmesso all'Agea per l'approvazione. In caso di inottemperanza è previsto che il Direttore di Agea possa provvedere direttamente. Ai sensi del comma del comma 3, ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti solo fino alla soppressione.

L'**articolo 19** definisce la dotazione organica dell'Agea prevedendo:

- al comma 1, che la dotazione organica sarà pari al numero dei dipendenti in servizio incrementato dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol che saranno immessi in servizi, con un riferimento temporale alla data di inquadramento di quest'ultimo personale. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della riforma in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza e le corrispondenti facoltà di assunzione non possono essere utilizzate dall'Agenzia;
- al comma 2 che la dotazione organica finale è quella risultante al termine di triennio;
- al comma 3 che il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 mentre l'istituzione di fondi di previdenza deve far riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124;

- al comma 4 che ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

L'articolo 3 reca **disposizioni transitorie e finali** (*si valuti, al riguardo, se non sia più opportuno inserire tali disposizioni nel corpo del decreto legislativo n.74 del 2018*)

Il **comma 1** prevede che non si applichino a SIN S.p.A le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.175 del 2016, limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate tutte le procedure per la trasformazione della società SIN S.p.A., la soppressione di Agecontrol e la successione e il trasferimento di funzioni in SIN S.p.A.

L'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2018 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - prevede all'articolo 20 disposizioni volte ad una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede, al riguardo, che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un **piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, ai sensi del comma 2, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali salvo alcune specifiche eccezioni appositamente indicate);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, trasmettendola alla Corte dei Conti. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione

della società o l'acquisto della partecipazione. La mancata adozione degli atti in esame da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'[articolo 2495 del codice civile](#), le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Il **comma 2** prevede che fino alla sottoscrizione degli accordi quadro e comunque fino al completamento delle procedure di gara bandite per l'affidamento della gestione del SIAN, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la continuità nella gestione del SIAN. SIN S.p.A. il supporto tecnico e amministrativo al Ministero nella gestione del SIAN, sia nella fase di transizione sia al termine delle operazioni di subentro delle attività previste nell'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima della trasformazione di SIN in una società *in house*.

Il **comma 3** prevede che dovunque ricorra al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, le parole "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali" le stesse siano sostituite dalle parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo"

Il **comma 4** prevede che le disposizioni siano attuate con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo a fronte

Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74	Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 – AG 96
	<p>Articolo 1 (Oggetto)</p>
	<p>1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA – e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.</p>
	<p>Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74</p>
	<p>1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>Titolo I</p> <p>Riordino dell’agenzia per le erogazioni in agricoltura</p>	<p>Titolo I</p> <p>Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura</p>
	<p>Articolo 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)</p>
	<p>1. Le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.A., relative all’esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che</p>

nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso SIN S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.

3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di Agea di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e);
- b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, da rendersi nel termine di venti giorni dalla richiesta;
- c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.A.;

	<p>d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.A..</p> <p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a) del presente articolo nonché alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e di Agea, fermo restando che le eventuali successive modifiche alla dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e dell'Agea, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.</p>
<p>Art. 1. (Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)</p> <p>1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle</p>	<p>Art. 1. (Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)</p> <p>1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle</p>

politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.	politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.	2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.
3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.	3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
4. Nell'ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.	4. Nell'ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.	5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.
6. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.	6. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
7. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.	7. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 2. (Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)	Art. 2. (Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad	1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad

<p>altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.</p> <p>2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.</p>	<p>altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.</p> <p>2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.</p>
<p>3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.</p>	<p>3. L'Agenzia assicura, altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine, l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.</p>
<p>4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-</p>	<p>4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-</p>

<p>legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.</p> <p>5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.</p>	<p>legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.</p> <p>5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.</p>
<p>Art. 3.</p> <p>(Funzioni dell'organismo di coordinamento⁹)</p> <p>1. All'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:</p> <p>a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della</p>	<p>Art. 3.</p> <p>(Funzioni dell'organismo di coordinamento)</p> <p>1. All'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:</p> <p>a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della</p>

<p>vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;</p> <p>b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero;</p> <p>d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.</p> <p>2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n.</p>	<p>vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;</p> <p>b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>e) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero;</p> <p>d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.</p> <p>2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n.</p>
---	---

<p>1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.</p> <p>3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.</p> <p>3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>
<p>4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.</p>	<p>4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.</p>
<p>5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:</p> <p>a) gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);</p>	<p>5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:</p> <p>a) gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);</p>

<p>b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;</p> <p>c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;</p> <p>d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;</p> <p>e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;</p>	<p>b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;</p> <p>c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;</p> <p>d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;</p> <p>e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;</p>
<p>f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;</p> <p>g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f), già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera;</p> <p>h) coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;</p>	<p>f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;</p> <p>g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f), già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera;</p> <p>h) coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;</p>

i) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera;

l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale;

m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l);

n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;

o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

p) promozione dell'applicazione uniforme delle attività di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformità e i tempi delle

~~i) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera;~~

~~l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale;~~

~~m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l);~~

n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;

o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

p) promozione dell'applicazione uniforme delle attività di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformità e i tempi delle

<p>procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;</p> <p>q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.</p>	<p>procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;</p> <p>q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.</p>
<p>Art. 4.</p> <p>(Funzioni dell'organismo pagatore)</p> <p>1. All'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:</p> <p>a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;</p> <p>b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative</p>	<p>Art. 4.</p> <p>(Funzioni dell'organismo pagatore)</p> <p>1. All'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:</p> <p>a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;</p> <p>b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative</p>

<p>all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risultati più convenienti procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;</p> <p>c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;</p> <p>d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;</p> <p>e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);</p>	<p>all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risultati più convenienti procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;</p> <p>c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;</p> <p>d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;</p> <p>e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);</p>
--	--

<p>f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.</p>	<p>f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.</p>
<p>2. L'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.</p>	<p>2. L'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.</p>
<p>3. L'Agenzia può avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.</p>	<p>3. L'Agenzia può avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.</p>
<p>Art. 5. (Organismi pagatori riconosciuti)</p>	<p>Art. 5. (Organismi pagatori riconosciuti)</p>
<p>1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza</p>	<p>1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, d'intesa con la</p>

<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.</p>	<p>2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.</p>
<p>3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).</p>	<p>3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).</p>
<p>4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.</p>	<p>4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 6. (Centri autorizzati di assistenza agricola)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. (Centri autorizzati di assistenza agricola)</p>
<p>1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:</p> <p>a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;</p> <p>b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;</p> <p>c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;</p> <p>d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;</p>	<p>1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:</p> <p>a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;</p> <p>b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;</p> <p>c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;</p> <p>d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;</p>

<p>e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.</p>	<p>e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.</p> <p>1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui al comma 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, l'ISTAT e gli altri soggetti del sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.</p>
<p>2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.</p>	<p>2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.</p>
<p>3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d'intesa</p>	<p>3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d'intesa</p>

<p>con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p). (2)</p>	<p>con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p). (2)</p>
<p>4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.</p>	<p>5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.</p>

<p>6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.</p> <p>7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.</p>	<p>6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.</p> <p>7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. (Organi dell'Agenzia)</p> <p>1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. (Organi dell'Agenzia)</p> <p>1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e</p>

<p>sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.</p> <p>b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo.</p>	<p>sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.</p> <p>b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo.</p>		
<p>2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 8. (Poteri del Direttore)</p>		<p style="text-align: center;">Art. 8. (Poteri del Direttore)</p>	
<p>1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne è responsabile e coordina le funzioni,</p>	<p>1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne è responsabile e coordina le funzioni,</p>		

<p>garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.</p>	<p>garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.</p>
<p>Art. 9. (Comitato tecnico)</p>	<p>Art. 9. (Comitato tecnico)</p>
<p>1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.</p> <p>2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, è composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.</p> <p>3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori</p>	<p>1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.</p> <p>2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, è composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.</p> <p>3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori</p>
<p>3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori</p>	<p>3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori</p>

<p>finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.</p>	<p>finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.</p>
<p>4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.</p>	<p>4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.</p>
<p>5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>

<p>6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.</p>	<p>6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.</p>
<p>Art. 10. (Entrate dell'Agenzia)</p> <p>1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:</p> <p>a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;</p> <p>b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;</p> <p>c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.</p>	<p>Art. 10. (Entrate dell'Agenzia)</p> <p>1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:</p> <p>a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;</p> <p>b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;</p> <p>c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.</p>
<p>2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.</p>	<p>2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.</p>

<p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.</p>	<p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.</p>
<p>Art. 11. (Ordinamento contabile)</p>	<p>Art. 11. (Ordinamento contabile)</p>
<p>1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>2. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>2. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>
<p>3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p>	<p>3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 12. (Statuto e norme di funzionamento)</p> <p>1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Il regolamento del personale è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12. (Statuto e norme di funzionamento)</p> <p>1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia sono adottati dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Il regolamento del personale è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13. Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia</p> <p>1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13. Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia</p> <p>1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.</p>

<p>2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.</p>	<p>2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.</p>
<p>Art. 14. (Vigilanza)</p>	<p>Art. 14. (Vigilanza)</p>
<p>1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.</p> <p>2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.</p> <p>3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.</p>	<p>1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.</p> <p>2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.</p> <p>3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.</p>

Art. 15. (Sistema informativo agricolo nazionale)	Art. 15. (Sistema informativo agricolo nazionale)
<p>1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).</p> <p>2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.</p> <p>3. L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.</p> <p>4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia è altresì autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione.</p> <p>5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa</p>	<p>1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).</p> <p>2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.</p> <p>3. L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.</p> <p>4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia è altresì autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione.</p> <p>5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa</p>

<p>dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.</p> <p>6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.</p>	<p>dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.</p> <p>6. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 01, comma 3, lettera a), il Ministero assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.</p>
	<p>6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero è titolare esclusivo di tutti i dati e documenti caricati a qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da suoi fornitori o eventuali terzi aventi causa dal Ministero, nell'ambito delle attività di coordinamento, organizzazione, realizzazione, gestione e sviluppo del SIAN.</p>
	<p>6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:</p> <p>a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa dal Ministero rendono disponibili in via esclusiva al Ministero medesimo i dati raccolti nell'ambito delle attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN;</p> <p>b) è fatto divieto ai fornitori ed eventuali terzi aventi causa dal Ministero di divulgare o, comunque, utilizzare per qualsiasi finalità i dati raccolti nell'ambito dell'attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN.</p>

	<p>6-quater. Resta salva la possibilità per Agea di accedere al SIAN e di operare sullo stesso al fine di esercitare le funzioni alla stessa attribuite.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 15-bis (Trasformazione della società SIN S.p.A)</p>
	<p>1.La SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – S.p.A., costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale società <i>in house</i> del Ministero può svolgere, nell’ambito delle funzioni attribuite a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 01, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca, ivi compresa l’implementazione del SIAN; b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l’attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 20121-2027 e per i successivi periodi; c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all’agricoltura e alla pesca, anche mediante l’implementazione di nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e la <i>block chain</i>;

<p>d) supporto tecnico e amministrativo nella gestione e nello sviluppo del SIAN;</p> <p>e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1;</p> <p>f) conclusione di accordi con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.</p>	<p>2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 può essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.A. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91 e sottoscritti i relativi accordi quadro.</p>	<p>3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.A. detenute da Agea sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito.</p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Soppressione di Agecontrol S.p.A. Trasferimento delle funzioni in Agea</p> <p style="text-align: center;">Art. 16.</p> <p style="text-align: center;">Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni</p> <p>1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, l'Age-control S.p.A. è soppressa.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Soppressione di Agecontrol S.p.A e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">(Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in Sin S.p.A.)</p> <p>1. Il Ministero, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e i provvedimenti necessari affinché SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A, ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali ed immateriali, nonché tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.A..</p> <p>2. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.A., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.A. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al comma 1.</p> <p>3. Dalla data di cui al comma 2, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:</p> <p>a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente di SIN S.p.A.;</p>
<p>2. L'Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione dell'Agecontrol S.p.A. su semplice richiesta dell'Agenzia. La cancellazione di cui al presente articolo e le altre operazioni ad essa connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette</p> <p>3. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agecontrol S.p.A. Le risorse finanziarie ed i beni strumentali materiali ed immateriali di cui essa dispone alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferiti al fondo di dotazione di cui all'articolo 13.</p>	

<p>b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n.154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di SIN S.p.A.;</p> <p>c) un eventuale trattamento retributivo accessorio fino alla concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di SIN S.p.A. e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);</p> <p>d) il regime previdenziale previsto per il personale di SIN S.p.A.</p>	<p>4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 3, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti</p>
---	--

	<p>dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n.196.</p>
<p>Art. 17.</p> <p>Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA</p> <p>1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella</p>	<p>Art.17.</p> <p>Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA</p> <p>1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella</p>

<p>procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.</p>	<p>procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.</p>
<p>2. La tabella di comparazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia.</p>	<p>2. La tabella di comparazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia.</p>
<p>3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:</p> <p>a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;</p> <p>b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al</p>	<p>5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:</p> <p>a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;</p> <p>b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al</p>

<p>trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia;</p> <p>c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);</p> <p>d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.</p>	<p>trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia;</p> <p>e) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);</p> <p>d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.</p>
<p>Art. 18.</p> <p>Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.</p>	<p>Art. 18.</p> <p>Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.</p>
<p>1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2.</p>	<p>1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2.</p>
<p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della società è deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della società e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della società entro i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilità gestorie in materia dei predetti organi.</p>	<p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della società è deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della società e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della società entro i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilità gestorie in materia dei predetti organi.</p>
<p>3. Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli</p>	<p>3. Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli</p>

<p>adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura già in godimento.</p>	<p>adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura già in godimento.</p>
<p>Art. 19. Dotazione organica dell'Agenzia</p>	<p>Art. 19. Dotazione organica dell'Agenzia</p>
<p>1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sarà pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.A. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facoltà assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia.</p>	<p>1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sarà pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.A. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facoltà assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia.</p>
<p>2. La dotazione organica finale è quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.</p>	<p>2. La dotazione organica finale è quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.</p>
<p>3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.</p>	<p>3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.</p>
<p>4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.</p>	<p>4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.</p>

<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie e finali</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie e finali</p>	
<p>1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.</p>	
<p>2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.</p>	
<p>3. Con decreto del Ministro sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore può essere associata la corrispondente documentazione cartacea.</p>	
<p>4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008.</p>	

<p>5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</p>	<p>Art. 21. Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;</p> <p>b) l'articolo 18, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;</p> <p>c) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>d) l'articolo 20, commi 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13;</p> <p>e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;</p> <p>f) l'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della</p>
--	---

<p>Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)</p>
	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.A. per l'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e l).</p>
	<p>2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91 e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero, tramite SIN S.p.A. garantisce la continuità nella gestione e nello sviluppo del SIAN. SIN S.p.A. garantisce al Ministero il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.A. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).</p>

	<p>3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, le parole “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”</p>
	<p>4. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
	<p>5. In attuazione del presente decreto il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.</p>